

ATTENTI A...



IL LIMITE AL «CASH»

I pagamenti effettuati dalle (e alle) associazioni dilettantistiche sportive, se superiori all'importo di 516,46 euro, devono essere effettuati con strumenti di pagamento tracciabili (attraverso conti correnti, carte di credito, di debito eccetera) e non in contanti. Così l'articolo 25, comma 7, della legge 133/1999 e 473/1999. La violazione della disposizione determina la perdita delle agevolazioni fiscali. La Commissione tributaria provinciale di Brescia ha ritenuto che il limite debba essere riferito a ogni singolo pagamento o incasso (decisione 57/08/2013). La soluzione è conforme alle indicazioni fornite dal ministero delle Finanze con la Guida n. 8 - febbraio 2000. Secondo le indicazioni ministeriali, i versamenti delle quote associative rateizzate nel corso dell'anno possono essere effettuati in contanti o con assegni, purché i singoli pagamenti siano inferiori a 51,65 euro (ora 516,46 euro)

IL CASO RISOLTO



LA SANATORIA PER IL CONI

L'iscrizione della società, o dell'Asd, nel registro telematico del Coni (articolo 7 del Dl 136/2004) è un requisito essenziale per il riconoscimento ai fini sportivi. È stata, peraltro, prevista una sanatoria per gli enti e le società che fino al 31 dicembre 2010 non risultavano nel registro. A suo tempo, il presidente del Coni ha reso nota una lettera del direttore delle Entrate, in cui si prende atto della deliberazione del Coni del 7 luglio 2011, secondo cui «il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati da Fsn, Eps e Dsa (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, ndr)... anche in carenza della prevista iscrizione al registro...», è «da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31 dicembre 2010». Ne consegue, solo per le annualità precedenti al 31 dicembre 2010, il beneficio delle agevolazioni fiscali alle realtà che non erano ancora iscritte

I requisiti essenziali perché l'associazione sportiva sia «genuina» anche per il Fisco

1 | L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL CONI

- La legge 289/2002 stabilisce i requisiti affinché un soggetto giuridico possa essere considerato **società sportiva dilettantistica**: i requisiti sono dettati dall'articolo 90
- Inoltre, per poter essere considerato società sportiva dilettantistica, è necessario che il sodalizio abbia ottenuto il **riconoscimento ai fini sportivi dal Coni** con l'iscrizione in un apposito registro. La mancata iscrizione fa venire meno la qualificazione sportiva, con l'impossibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali per il settore

2 | FORMA GIURIDICA E OGGETTO SOCIALE

- L'articolo 90, comma 17, della legge 289 prevede che società e associazioni sportive possano assumere queste **forme giuridiche**:
 - ❶ associazione sportiva non riconosciuta, ex articolo 36 del Codice civile;
 - ❷ associazione sportiva riconosciuta;
 - ❸ società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le forme del Codice civile, a eccezione di quelle con scopo di lucro
- L'**oggetto sociale** deve riguardare l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica

3 | ASSEMBLEE: LA TENUTA DEL REGISTRO

- La tenuta del **registro delle assemblee** è un obbligo che trae origine dall'attuazione del principio di democraticità e di uguaglianza dei diritti degli associati. Nel registro sono riportati i verbali delle assemblee ove gli associati esprimono la loro volontà con il voto singolo, ex articolo 2538 del Codice civile
- Secondo l'agenzia delle Entrate, l'occasione mancata inserimento di un dettagliato elenco di nomi dei partecipanti nel **libro verbali** assemblee non determina sempre l'immediata decadenza dai benefici fiscali (circolare 9/E del 2013)

4 | STRUTTURA «MINIMA» DELLO STATUTO

- Le società o associazioni sportive devono costituirsi con **atto scritto** con l'indicazione della **sede legale**
- L'**oggetto sociale** deve prevedere l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica
- Lo **statuto** deve poi contenere una serie di clausole (quasi analoghe, ma non completamente coincidenti con quelle indicate nell'articolo 148 del Tuir). Dev'essere indicato il **rappresentante legale** dell'associazione o società sportiva

5 | PRESTAZIONI NON COMMERCIALI

- Le associazioni possono considerare **non commerciali** le prestazioni svolte nei confronti di iscritti, associati o partecipanti, in diretta attuazione degli scopi istituzionali dietro il pagamento di corrispettivi specifici (decommercializzazione dei proventi). La possibilità è subordinata a una serie di condizioni
- Innanzitutto gli atti costitutivi o gli statuti vanno redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. Inoltre gli statuti devono avere recepito le clausole previste dall'articolo 148, comma 8, del Tuir

6 | DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

- Le società e le associazioni devono indicare nella **denominazione** sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. La finalità sportiva si desume anche dall'indicazione dello sport praticato
- Le parole «società» e «associazione» possono essere sostituite anche con **circolo o club**. Deve però risultare chiaramente la natura dilettantistica
- La corretta denominazione va usata ogni volta che si entra in rapporti con soggetti terzi e, quindi, con il pubblico (si veda la circolare 21/E/2003)

7 | PAGAMENTI E INCASSI IN CONTANTI

- L'articolo 37, comma 2, della legge 342/2000 prevede per le società e associazioni sportive l'obbligo di tracciabilità
- Il limite all'utilizzo del **contante** è pari a **516,46 euro**. I pagamenti e gli incassi di importi superiori devono essere effettuati attraverso i conti correnti bancari o postali intestati all'associazione, o mediante carte di credito, bancomat eccetera
- Il mancato rispetto delle disposizioni determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali

Così la società sportiva resta «non profit»

DOMANDA

Sono il presidente del consiglio direttivo di un'associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Fin (Federazione italiana nuoto). Mi è stato detto da un collega che l'agenzia delle Entrate, se effettuasse una verifica, potrebbe disconoscere il carattere sportivo della nostra attività – con un accertamento pesante in termini di imposta e sanzioni – a causa della presenza di un solo socio onorario, privo del diritto di voto, mentre tutti gli altri soci hanno regolare diritto di voto. È corretto? Faccio presente che la nostra denominazione indica la finalità sportiva e la natura dilettantistica della società. Inoltre, lo statuto è stato registrato presso l'agenzia delle Entrate e siamo iscritti nel registro del Coni.P.R. – ROMA

RISPOSTA

Il Fisco detta i paletti che consentono agli operatori dello sport dilettantistico di restare nel campo delle attività non commerciali. In particolare, la clausola menzionata nel quesito è indicata dall'articolo 90, comma 18, lettera e), della legge 289/2002. Nel dettaglio, nello statuto devono essere previste «le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali...». Bisogna intanto chiarire in che cosa consiste il principio di democraticità. Con tale espressione si fa riferimento a una formula organizzativa che esclude la possibilità, per i singoli associati o per un'esigua minoranza, di assumere il controllo dell'attività, avendo riguardo allo scopo non lucrativo dell'ente. L'agenzia delle Entrate ha precisato che l'esercizio limitato del diritto di voto, dovuto alla presenza di associati privilegiati, si pone in contrasto con il principio di democraticità (circolare 9/E del 2013). Questa posizione è in linea di massima condivisibile, ma i verificatori, nel corso dell'accesso, devono riscontrare caso per caso se l'effettiva volontà dei componenti del consiglio direttivo fosse quella di concentrare il controllo dell'attività in un numero limitato di componenti. Non è sufficiente soffermarsi sulla singola clausola contenuta nello statuto, ma è necessario verificarne gli effetti e la portata. Ad esempio, fatte salve più accurate verifiche, l'esclusione del diritto di voto per il socio onorario potrebbe non essere stata decisa con l'intento di assumere il controllo dell'associazione. Bisognerebbe anche

valutare se si è di fronte a un utilizzo improprio dell'espressione «socio» per indicare il membro onorario. Quest'ultimo, in altre parole, potrebbe essere una figura esterna all'associazione, che per questo non assume lo status di associato come gli altri componenti, ma che, in considerazione di un curriculum prestigioso di ex sportivo, intende promuovere il "buon nome" della stessa associazione sportiva. In un caso del genere, superando il dato letterale dello statuto, l'osservanza del principio di democraticità può essere riscontrata verificando la sussistenza degli altri requisiti. In questo modo si potrebbe "salvare" l'attribuzione della qualifica di società o associazione sportiva dilettantistica (Asd), secondo le regole dettate dall'articolo 90 della legge 289/2002, che rappresenta un requisito essenziale affinché sia possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo. Il comma 17 dell'articolo 90 prevede che le società e le Asd debbano indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. La finalità sportiva può desumersi anche con l'indicazione nella denominazione sociale della disciplina sportiva praticata. Le parole «società» e «associazione» possono essere sostituite anche con un sostantivo del tipo «circolo» o «club». Deve però risultare chiaramente la natura dilettantistica dell'attività. La denominazione corretta, oltre a emergere dallo statuto, va usata ogni volta che la società sportiva entri in rapporto con soggetti terzi e, quindi, con il pubblico (circolare 21/E/2003). È necessario comprendere quali siano le conseguenze qualora, occasionalmente, l'associazione sportiva si presenti all'esterno senza "spendere" il carattere dilettantistico dell'attività. Ad esempio, l'ente associativo potrebbe utilizzare, sporadicamente, la denominazione priva dell'indicazione del carattere sportivo dilettantistico dell'attività. L'unica interpretazione fornita dalle Entrate sembra molto restrittiva e penalizzante: di conseguenza, una sola violazione occasionale della disposizione potrebbe determinare la perdita della qualificazione di associazione sportiva dilettantistica. È preferibile, però, un'interpretazione più "elastica", tenendo in considerazione la ratio della disposizione. Probabilmente il legislatore ha inteso "tutelare" anche i soggetti che intrattengono rapporti con gli enti sportivi in quanto destinatari di specifiche agevolazioni. Sembra più corretto, quindi, ritenere che eventuali violazioni relative all'utilizzo di una denominazione non conforme con le prescrizioni del comma 17 possano determinare la perdita della qualifica sportiva solo se in grado di determinare "confusione" tra i destinatari delle prestazioni. In sostanza, sarà necessario verificare di volta in volta se le violazioni sono ripetute e gravi in modo da determinare i suddetti effetti. Viceversa, violazioni occasionali non dovrebbero determinare alcuna conseguenza. Questa interpretazione, comunque, potrebbe esporre il contribuente a un contenzioso. Anche se ci sono casi abbastanza "sicuri": costituisce una violazione "grave", ad esempio, l'esposizione di un'insegna in prossimità dell'entrata dell'impianto sportivo senza l'indicazione della finalità sportiva dilettantistica. Al di là degli aspetti legati alla denominazione, va detto che le società sportive possono assumere la forma di associazione non riconosciuta, di associazione riconosciuta (quindi in possesso della personalità giuridica), di società sportiva di capitali o di cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, a eccezione di quelle che prevedono il fine di lucro. La costituzione delle società e associazioni sportive deve avvenire per atto scritto, nel quale va specificata la sede legale. L'oggetto indicato nello statuto deve prevedere l'organizzazione di attività sportive

dilettantistiche, compresa l'attività didattica. Lo statuto deve poi contenere una serie di clausole, simili a (ma non coincidenti con) quelle contenute nell'articolo 148 del Tuir. Bisogna indicare il rappresentante legale e l'assenza di fine di lucro, e va stabilito che i proventi non possono in ogni caso essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette. Lo statuto deve prevedere l'obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziario e le modalità di approvazione. Infine, è necessario disciplinare le modalità di scioglimento dell'associazione, con obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio. © RIPRODUZIONE RISERVATA ATTENTI A...IL LIMITE AL «CASH» I pagamenti effettuati dalle (e alle) associazioni dilettantistiche sportive, se superiori all'importo di 516,46 euro, devono essere effettuati con strumenti di pagamento tracciabili (attraverso conti correnti, carte di credito, di debito eccetera) e non in contanti. Così l'articolo 25, comma 7, della legge 133/1999 e 473/1999. La violazione della disposizione determina la perdita delle agevolazioni fiscali. La Commissione tributaria provinciale di Brescia ha ritenuto che il limite debba essere riferito a ogni singolo pagamento o incasso (decisione 57/08/2013). La soluzione è conforme alle indicazioni fornite dal ministero delle Finanze con la Guida n. 8 - febbraio 2000. Secondo le indicazioni ministeriali, i versamenti delle quote associative rateizzate nel corso dell'anno possono essere effettuati in contanti o con assegni, purché i singoli pagamenti siano inferiori a 51,65 euro (ora 516,46 euro) IL CASO RISOLTOLA SANATORIA PER IL CONI L'iscrizione della società, o dell'Asd, nel registro telematico del Coni (articolo 7 del Dl 136/2004) è un requisito essenziale per il riconoscimento ai fini sportivi. È stata, peraltro, prevista una sanatoria per gli enti e le società che fino al 31 dicembre 2010 non risultavano nel registro. A suo tempo, il presidente del Coni ha reso nota una lettera del direttore delle Entrate, in cui si prende atto della deliberazione del Coni del 7 luglio 2011, secondo cui «il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati da Fsn, Eps e Dsa (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, ndranche in carenza della prevista iscrizione al registro...», è «da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31 dicembre 2010». Ne consegue, solo per le annualità precedenti al 31 dicembre 2010, il beneficio delle agevolazioni fiscali alle realtà che non erano ancora iscritte La check- list (vedi grafico) NORME E CIRCOLARI in formato Pdf, tratte dalla banca dati Soluzioni24Fisco - Articolo 90, legge 27 dicembre 2002, n. 289 È la legge che indica i requisiti affinché un ente associativo o una società assumano la qualifica di «Società sportive dilettantistiche». Tra l'altro, viene chiarito che nello statuto devono essere espressamente previsti: la denominazione, l'oggetto sociale, l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione, l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Lo statuto deve contenere l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari. Inoltre vanno indicate le modalità di scioglimento dell'associazione e c'è l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni - Articolo 7, Dl 25 maggio 2004, n. 136 È la norma che sancisce l'obbligo di iscrizione nel registro Coni per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi - Articolo 25, comma 7, legge 13 maggio 1999, n. 133 - Dm 26 novembre 1999, n. 47 - Articolo 37, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342 Si prevede l'obbligo di effettuare i pagamenti e

gli incassi, di importo pari o superiore a 516,46 euro (in precedenza 51,65 euro), con i conti correnti dell'associazione o con altri strumenti tracciabili - Circolare Entrate 21/E del 22 aprile 2003 La denominazione recante la finalità sportiva dilettantistica deve risultare dallo statuto, e dev'essere menzionata ogni volta in cui la «società sportiva» entri in rapporto con soggetti terzi (il pubblico) - Circolare Entrate 9/E del 24 aprile 2013 L'esercizio limitato del diritto di voto, dovuto alla presenza di associati privilegiati, si pone in contrasto con il principio di democraticità

Quesito con risposta a cura di Ezio Matteo Rezzonico | 27 maggio 2013

TERZO SETTORE

La raccolta fondi può essere esente da ogni tributo

DOMANDA

In vista delle prossime festività natalizie, l'associazione con cui collaboro come volontario promuoverà una raccolta fondi sotto forma di "mercatinò" per finanziare la propria attività. In particolare, vorremmo distribuire – dietro la presentazione di un'offerta libera – alcuni prodotti artigianali realizzati dai volontari (oggetti in legno, cuscini e così via). È la prima volta che ci lanciamo in questo tipo di iniziativa e vorremmo essere sicuri di non commettere irregolarità fiscali o contabili. S.N. - MONZA

RISPOSTA

Le raccolte pubbliche di fondi sono regolate dall'articolo 143, comma 3, lettera a), del Tuir, che esclude dall'Ires le entrate degli enti non commerciali derivanti da raccolte pubbliche di fondi realizzate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione. La non concorrenza in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali si concretizza anche quando vengano offerti ai cosiddetti sovventori beni di modico valore e servizi. Il «sovventore» Il termine «sovventori» è centrale nella comprensione della natura dell'attività. In sostanza, si va in piazza e si cerca di sensibilizzare un pubblico indistinto. A chi sovvenziona l'ente a partire da una certa cifra, l'ente stesso – considerando principalmente la propria convenienza a farlo, soprattutto in termini di economicità – può dare, quale segno di ringraziamento, un bene di modico valore, che ha ricevuto gratuitamente o ha pagato una cifra molto minore rispetto alla donazione minima (si tratta spesso di un frutto, oppure di una pianta). Pertanto non si concretizza un'attività commerciale nell'offerta di questi beni quando essi siano di modico valore (si ritiene di poter fare riferimento al "tetto" di 25,82 euro, fissato dall'articolo 2, comma 2, del Dpr 633/ 1972), quando l'attività "in piazza" sia realizzata occasionalmente, quando coincida con una ricorrenza o celebrazione propria dell'ente, o comune alla cittadinanza. Oltre ai beni di modico valore, l'ente non commerciale può offrire servizi, ai quali, per interpretazione letterale della norma, non è richiesto un "contenimento" del valore. È il caso dei concerti di Natale, per i quali gli enti non commerciali possono chiedere un'erogazione minima, secondo lo schema logico esposto per i beni. Per chi vuole erogare in quell'occasione un contributo inferiore al minimo stabilito, le casse dell'ente

sono comunque aperte. In relazione all'occasionalità, essa è regolata solo per il caso specifico delle realtà sportive dilettantistiche (il limite è di due volte all'anno), secondo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 133/1999, mentre per tutte le altre tipologie di organizzazioni non sono stabilite né la durata dell'iniziativa né la frequenza su base annua. Ciò non significa che gli altri enti possano realizzare in via continuativa tale attività. Le aziende partner Può avvenire che aziende partner affianchino le non profit – sempre in occasione di queste attività occasionali – e prestino a titolo gratuito attività di volontariato, supporto logistico, erogazioni dirette al miglior successo della ricorrenza/campagna di sensibilizzazione. In presenza di queste situazioni l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 356/□/2002, ha ritenuto che, dove l'apporto economico dell'azienda fosse maggiore dell'eventuale ritorno pubblicitario del co-branding in occasione della manifestazione, si debba riscontrare un "animus donandi" nell'azienda e, quindi, per l'ente non commerciale le somme incassate in questa circostanza non vadano a concorrere alla formazione del reddito. Bisognerà pertanto valutare caso per caso la congruenza del supposto "animus donandi" rispetto all'esposizione mediatica, alla rilevanza dell'evento, alle dimensioni dell'azienda stessa. Formula ampia Tutte le attività realizzate in occasione di queste raccolte pubbliche di fondi sono inoltre esenti da ogni tributo, come recita l'articolo 2, comma 2, del Dlgs 460/1997. Non esiste, si ritiene, formulazione più ampia, più onnicomprensiva e di difficile fraintendimento di quella usata dal legislatore per esentare da qualsiasi tributo (nazionale, locale) le entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi. In merito all'Iva, dato il regime di esclusione per l'offerta ai sovventori dei beni o servizi (citata nello stesso articolo 2, comma 2), essa rimane incidente sull'acquisto dei beni e dei servizi che sono stati eventualmente comprati dall'ente proprio per consentire la realizzazione della manifestazione. Secondo l'articolo 20 del Dpr 600/1973, tutte le attività economicamente rilevanti realizzate in queste occasioni devono essere riportate in un rendiconto da redigere entro quattro mesi dalla fine dell'anno finanziario (cui si può allegare una relazione descrittiva), pena la computazione delle somme così incassate tra i ricavi di natura commerciale. © RIPRODUZIONE RISERVATA NORME CIRCOLARI In formato Pdf, tratte dalla banca dati Soluzioni24 Fisco - Articolo 90, legge 27 dicembre 2002, n. 289 È la legge che indica i requisiti affinché un ente associativo o una società assumano la qualifica di «Società sportive dilettantistiche». Tra l'altro, viene chiarito che nello statuto devono essere espressamente previsti: la denominazione, l'oggetto sociale, l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione, l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Lo statuto deve contenere l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari. Inoltre vanno indicate le modalità di scioglimento dell'associazione e c'è l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni - Articolo 7, Dl 25 maggio 2004, n. 136 È la norma che sancisce l'obbligo di iscrizione nel registro Coni per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi - Articolo 25, comma 7, legge 13 maggio 1999, n. 133 - Dm 26 novembre 1999, n. 47 - Articolo 37, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342 Si prevede l'obbligo di effettuare i pagamenti e gli incassi, di importo pari o superiore a 516,46 euro (in precedenza 51,65 euro), con i conti correnti dell'associazione o con altri strumenti tracciabili - Circolare

◻trate 21/◻del 22 aprile 2003 La denominazione recante la finalità sportiva dilettantistica deve risultare dallo statuto, e dev'essere menzionata ogni volta in cui la «società sportiva» entri in rapporto con soggetti terzi (il pubblico) - Circolare ◻trate 9/◻ del 24 aprile 2013 L'esercizio limitato del diritto di voto, dovuto alla presenza di associati privilegiati, si pone in contrasto con il principio di democraticità

Quesito con risposta a cura di Ezio Matteo Rezzonico | 27 maggio 2013